Penale Sent. Sez. 1 Num. 11349 Anno 2020
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 11/12/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
[redacted] nato a [redacted] il [redacted]
[redacted] nato a [redacted] il [redacted]

avverso il decreto del 02/05/2019 della CORTE APPELLO di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

P.A.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 2 maggio 2019 la Corte di Appello di Bari, in procedura di prevenzione, ha in parte accolto le doglianze introdotte dalle parti private -[redacted]- avverso il decreto di primo grado (emesso dal Tribunale di Trani il 16 dicembre del 2016), revocando la confisca su taluni beni, compiutamente indicati in dispositivo.

Al contempo, la misura patrimoniale è stata confermata in riferimento ad altri beni immobili, per la totalità o in quota intestati a [redacted], anch'essi indicati nel dispositivo del suddetto decreto.

In motivazione, la Corte di Appello, dopo aver sintetizzato i contenuti delle doglianze introdotte in secondo grado, afferma in sintesi quanto segue.

1.1. In premessa, si afferma che in nessuno degli atti di appello sono stati introdotti motivi in riferimento al giudizio incidentale (trattasi di una confisca disgiunta) di pericolosità sociale formulato dal Tribunale nei confronti di [redacted].

Le doglianze avrebbero riguardato, dunque, esclusivamente il tema della sproporzione tra redditi del nucleo familiare ed investimenti posti in essere nel periodo di riferimento, nonché l'esatta delimitazione temporale della confiscabilità.

Il tema dell'inquadramento del [redacted] in una delle categorie tipizzate di pericolosità sarebbe stato illustrato dai difensori soltanto nel corso della trattazione del giudizio di secondo grado in virtù della sopravvenienza della decisione n.24 del 2019 della Corte Costituzionale, con cui è stata eliminata dal quadro legislativo la ipotesi di cui all'art.1 co.1, lett. *a)*, del d.lgs. n.159 del 2011(soggetti abitualmente dediti a *traffici delittuosi*) per contrasto con i principi di cui agli artt. 13, 42 e 117 primo comma, Cost. (anche in riferimento a quanto previsto dagli artt. 2, prot. 4 e 1 Prot. Add., Cedu).

Essendo stato operato, in primo grado, l'inquadramento del [redacted] in tale «classe» di soggetti pericolosi, le difese avrebbero rappresentato la impossibilità giuridica di permanenza di una simile qualificazione, in sede di discussione.

1.2.Sul punto, la Corte di secondo grado afferma che il Tribunale ha realizzato, nei confronti del [redacted] un inquadramento «duplice», tanto nel contenitore normativo di cui alla lettera *a)* (disposizione dichiarata incostituzionale) che in quello di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011 (soggetti che vivono, abitualmente, anche in parte con i proventi di attività delittuose), il che determina una preclusione processuale (si parla espressamente di giudicato interno, anche sull'ambito temporale individuato dal Tribunale) all'esame in secondo grado della intera questione della pericolosità del [redacted] non essendo stato formulato alcun motivo di appello sulla medesima.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.3. In prosieguo, la Corte di secondo grado tratta le doglianze relative alle modalità di determinazione della sproporzione tra redditi e investimenti realizzati nel periodo di «accertata» pericolosità del [redacted]

Vengono accolti alcuni dei motivi di appello, con riforma favorevole dei contenuti della decisione di primo grado, mentre si respingono le critiche difensive sui punti seguenti:

a) il mancato inserimento nelle somme componenti il reddito del [redacted] di un rimborso IVA del 2005 per la società [redacted];

b) il mancato inserimento nelle somme componenti il reddito del nucleo familiare del ricavato di una vendita di un immobile della società [redacted];

c) la imputabilità della tassa di successione pagata da [redacted]

La illustrazione analitica delle ragioni del diniego alla rivalutazione di tali aspetti risulta superflua, per quanto si andrà ad esporre nel prosieguo della presente decisione.

2. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti, [redacted] e [redacted]

2.1. L'atto di ricorso presentato nell'interesse di [redacted] deduce al primo motivo l'assenza di motivazione, nonché la sua illogicità e contraddittorietà, sul punto relativo alla pericolosità sociale del proposto.

Premesso che nell'ambito della decisione di primo grado la verifica del presupposto della pericolosità è stata operata meramente sul piano «storico», trattandosi di una confisca cd. disgiunta, il ricorrente contesta l'affermazione – contenuta nel provvedimento impugnato - secondo cui i motivi di appello non avrebbero «toccato» il tema della pericolosità .

In particolare, si evidenzia che trattasi di un travisamento dei contenuti dell'atto di appello presentato dall'avv. [redacted] nell'interesse di [redacted] e dei terzi.

Si citano alcuni passaggi dell'atto di gravame al fine di dimostrare l'affermazione difensiva e l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di secondo grado, lì dove ha ritenuto essersi formato una sorta di giudicato interno.

I rilievi difensivi contenuti nell'atto di appello erano diretti, si afferma, anche a contestare le valutazioni operate dal Tribunale sul punto della pericolosità sociale e della sua estensione temporale.

Si evidenzia, altresì, che il tema della valutazione incidentale di pericolosità (e della sua estensione temporale) era stato successivamente ripreso da altri atti difensivi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

depositati nel corso della trattazione del giudizio di secondo grado (motivi aggiunti del 1.12.2017, note difensive del 1.3.2018 e del 2.5.2019 contenenti, queste ultime, le richieste di adeguamento delle valutazioni di merito ai contenuti di Corte cost. n.24 del 2019).

Dunque il tema della pericolosità era stato introdotto già negli atti di appello ed è stato coltivato con successive memorie.

Da qui la deduzione del vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto, pur dopo la sopravvenienza della sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale n.24 del 2019, di non dover esaminare il profilo della pericolosità sociale in virtù di un preteso giudicato interno.

2.2. Al secondo motivo di detto ricorso si deduce l'erronea applicazione della disciplina regolatrice in riferimento a quanto previsto dall'art.1 co.1 lett.A e lett. B del d.lgs. n.159 del 2011 e l'assenza di motivazione sul punto.

Ad integrazione del primo motivo, si afferma che in ogni caso la Corte di Appello, pur se il tema della pericolosità non fosse stato espressamente dedotto, avrebbe dovuto apprezzare – anche di ufficio – i contenuti della citata decisione di illegittimità costituzionale.

Si evidenzia che, in primo grado, era stata fatta applicazione della disposizione di legge (art. 1, co.1 lett. *a*) oggetto della declaratoria di incostituzionalità, e che la stessa concorrente applicazione della ipotesi di cui alla lettera *b)* non si era mossa su quei binari di rigoroso rispetto del principio di tassatività che la Corte Costituzionale ha imposto agli interpreti con la decisione n.24 del 2019.

In modo del tutto erroneo, pertanto, la Corte di Appello avrebbe ritenuto correttamente applicata da parte del Tribunale di Trani anche l'ipotesi di cui alla lettera B dell'art.1 d.lgs. n.159/2011.

Non vi è stata, infatti, alcuna concreta verifica dei profili di abitualità delle pretese condotte delittuose, dell'effettiva produzione di reddito illecito destinato in modo apprezzabile alle esigenze di sostentamento, né una corretta perimetrazione del periodo di pericolosità.

In altre parole, si evidenzia che il Tribunale di Trani avrebbe fatto solo un riferimento argomentativo alla categoria dei soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose ma avrebbe in realtà basato la decisione essenzialmente sulla iscrizione del [redacted] nella categoria – dichiarata incostituzionale – dei soggetti dediti a traffici delittuosi.

2.3. Al terzo, quarto e quinto motivo di ricorso si deducono mancanza o altro vizio di motivazione in riferimento agli aspetti strettamente patrimoniali relativi a : a) al mancato inserimento nelle somme componenti il reddito del [redacted] di un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rimborso IVA del 2005 per la società [redacted]; b) al mancato inserimento nelle somme componenti il reddito del nucleo familiare del ricavato di una vendita di un immobile della società [redacted]; c) alla imputabilità della tassa di successione pagata da [redacted]

Si tratta di aspetti la cui illustrazione nel dettaglio non risulta necessaria ai sensi dell'art. 173 co.1, disp.att. cpp, per come meglio emergerà in seguito.

2.4 Considerazione analoga va operata in riferimento ai motivi di ricorso formulati nell'interesse di [redacted] terza interessata, trattandosi di doglianze vertenti esclusivamente sulle modalità di realizzazione del giudizio di sproporzione.

---

3. Il ricorso proposto nell'interesse di M[redacted] è fondato, al primo e al secondo motivo, per le ragioni che seguono.

3.1. Va in premessa rilevato che la decisione di primo grado, emessa nel dicembre 2016, ha realizzato una confisca cd. disgiunta, basata sul presupposto della pericolosità «storica» ma non più attuale del M[redacted]

Come è noto (v. per tutte Sez. U. 2014 ric.*Spinelli*) anche nella confisca disgiunta (art. 18, co.1, d.lgs. n.159/2011) il Tribunale della prevenzione è tenuto a compiere – in via incidentale ma come presupposto ineludibile – la ricostruzione in fatto e, per conseguenza, la classificazione della pericolosità soggettiva in una delle categorie tipiche previste dalla legge.

Nel caso del [redacted] il Tribunale di Trani nella parte iniziale della decisione compie riferimento (a pag.20) agli elementi di fatto citati nella proposta applicativa, definendo il proposto «soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi» in rapporto alla previsione di legge di cui all'art.1,co.1,lett. *a)*,d.lgs. n.159 del 2011.

Nel prosieguo, si compie riferimento a : a) decisioni irrevocabili di condanna per reati contro il patrimonio per fatti commessi tra il 1982 e il 1989 ; b) decisioni irrevocabili relative a violazioni edilizie e violazione di sigilli per fatti del 1992; c) decisioni irrevocabili per altri reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico commessi tra il 1990 e il 1993 e nel 1996; d) decisioni irrevocabili per ulteriori reati contro il patrimonio commessi tra il 2000 e il 2001; e) altri procedimenti pendenti.

Da ciò le considerazioni – espresse dal Tribunale - per cui il [redacted] risulta essere soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi (alcune delle condotte risultano essere di ricettazione o riciclaggio), nonché soggetto che ha vissuto, anche in parte, con i proventi dei delitti commessi (pagine 29-30 del decreto di primo grado).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ora, al di là della correttezza o meno delle valutazioni operate (sotto il profilo del merito e della aderenza ai canoni ermeneutici della tassatività) è, dunque, esatto affermare – come si legge nella decisione impugnata – che il Tribunale di Trani ha ritenuto applicabili nel caso del M[redacted] entrambe le previsioni di legge (allora vigenti) di cui all'art. 1 d.lgs.n.159 del 2011, quella di cui alla lettera *a* (dedizione ai traffici delittuosi) e quella di cui alla lettera *b* (abituale destinazione al sostentamento, anche parziale, dei proventi di attività delittuose).

3.2. A fronte di tale inquadramento, la Corte di Appello di Bari, dopo la pubblicazione della decisione (n.24) con cui la Corte Costituzionale ha espunto dal quadro normativo la previsione di cui all'art.1 co.1 lett. *a* (con decisione del 27 febbraio 2019), ha – come si è detto – ritenuto di non doversi occupare del «tema» della pericolosità soggettiva del[redacted] espressamente invocando la formazione di un «giudicato interno» (sia pure limitato alla ipotesi di cui all'art.1 co.1 lett. *b*, uscita indenne dal giudizio di legittimità costituzionale), non essendo stata investita dagli appellanti di censure relative al punto specifico del giudizio incidentale di pericolosità.

3.3. Ora, tale affermazione, come evidenziato dal ricorrente, da un lato risulta frutto di una erronea percezione dei contenuti degli atti difensivi, dall'altro risulta non conforme ad alcuni principi generali di carattere sistematico, che occorre precisare in diritto.

La Corte di Appello, nella decisione impugnata, tende ad applicare un principio derivante dalla conformazione legislativa del giudizio di appello in sede penale, posto che, ai sensi dell'art.597 cod.proc.pen., la cognizione del procedimento è limitata «ai punti della decisione a cui si riferiscono i motivi proposti» .

La disposizione in parola, che regolamenta l'effetto devolutivo dell'appello ed i suoi limiti, è a sua volta correlata alla struttura normativa dell'atto di impugnazione, che deve indicare (ai sensi dell'art. 581 co.1 lett. *a* cod.proc.pen.) i capi o punti della decisione ai quali si riferisce la impugnazione.

In ambito penale, è stato però precisato, in autorevoli arresti di questa Corte di legittimità (per tutte : Sez. U., 19.1.2000, ric. *Tuzzolino*, di recente ripresa da Sez. U, 27.5.2016, ric. *Aiello*), che in presenza di un unico capo non può parlarsi di giudicato parziale ma di effetto preclusivo alla rivalutazione di un singolo punto : «[..] il giudicato parziale può formarsi solo con riguardo ai "capi" e non con riguardo ai "punti" della decisione. Per "capo" della sentenza deve intendersi «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato» e tale nozione ha rilievo in particolare per la sentenza plurima o cumulativa, caratterizzata dalla confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali e dalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione, «tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza». Il concetto di "punto della decisione", cui fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., ha invece una portata più ristretta, riguardando «tutte le statuizioni - ma non le relative argomentazioni svolte a sostegno - suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo». I punti della decisione vengono a coincidere con le parti della sentenza relative alle «statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato» e nell'ambito di ogni capo i singoli punti della decisione segnano un "passaggio obbligato" per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato (l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena e l'eventuale sospensione condizionale, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio) [..]».

Dunque, in prima approssimazione (e ferma restando la complessa trasposizione della distinzione tra «capi» e «punti» della decisione dal giudizio penale a quello di prevenzione, regolamentato solo da disposizioni che realizzano un rinvio, in quanto compatibili, alle norme generali sulle impugnazioni) è evidente che lì dove ad essere in discussione sia un unico «capo» , ossia una unica statuizione finale con carattere di autonomia (come, nel caso in esame, la confisca) non può parlarsi in nessun caso di «giudicato parziale» nella sua corretta nozione, ma al più di un «effetto preclusivo» relativo alla mancata contestazione del singolo «punto» della decisione di primo grado (nel caso in esame rappresentato dall'inquadramento soggettivo della pericolosità, che della confiosca disgiunta è un presupposto).

3.4. L'affermazione contenuta nella decisione impugnata va dunque ricondotta, in prima battuta, non già alla nozione di giudicato parziale (impropriamente evocata) ma a quella di effetto (eventualmente) preclusivo alla rivalutazione di un «punto» della decisione di primo grado (nel caso in esame la valutazione incidentale di pericolosità) non oggetto di critica da parte dell'appellante.

Operata tale premessa in diritto va altresì evidenziato che, trattandosi di questione in rito, l'accesso agli atti del giudizio porta a ritenere fondate le doglianze espresse dal ricorrente al primo motivo, atteso che il «punto» relativo alla qualificazione della pericolosità «storica» del [redacted] era stato devoluto alla cognizione della Corte di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Appello ed era stato riproposto a seguito della pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art.1, co.1, lett. *a*, d.lgs. n.159 del 2011.

In particolare, è evidente che la critica ad una decisione di confisca – e solo di confisca, in quanto disgiunta – non necessita di una formale indicazione, nell'atto di impugnazione- di un «capo» oggetto di contestazione e relativo al giudizio di pericolosità soggettiva, atteso che in mancanza di una statuizione con carattere di potenziale definitività sulla misura di prevenzione personale (nel caso in esame, per definizione assente) la critica del singolo «punto» ben può svilupparsi anche nel corpo dell'atto di impugnazione, involgendo uno dei presupposti, in fatto e in diritto, della – unica - statuizione di confisca.

Ed allora va rilevato che già nell'atto di impugnazione principale (depositato il 13 febbraio del 2017) pure in prevalenza rivolto alla contestazione della rilevata sproporzione reddito/investimenti, vi era, nel corpo dell'atto, contestazione circa «la analisi prospettata attinente alla pericolosità del proposto» in riferimento ai connotati legali della cd. parte constatativa del giudizio di prevenzione .

Tale punto veniva ulteriormente sviluppato nei motivi aggiunti depositati il 28.11.2017 (ed in quelli depositati in data 1.12.2017), lì dove si contestano in modo espresso alcuni degli argomenti utilizzati dal giudice di primo grado per affermare e per delimitare nel tempo la pericolosità sociale del [redacted]i (contestandosi il riferimento a fatti costituenti mera contravvenzione e non delitto, l'inserimento di delitti non produttivi di alcuna redditività illecita, la ricostruzione dei profili di abitualità).

Vi era, pertanto, ampia e specifica deduzione del «punto» della decisione rappresentato dalla valutazione incidentale di pericolosità – presupposto ineludibile della confisca - e dal corretto inquadramento del [redacted]in una delle categorie tipizzate previste dalla legge, e ciò da un lato rende erronea la statuizione di inammissibilità parziale degli atti di appello operata nella decisione impugnata, con omissione di pronuncia sul punto, dall'altro rende pienamente legittimo l'ampliamento del tema derivante dall'analisi delle ricadute della decisione della Corte cost. n.24 del 2019, come sollecitato dalla difesa in corso di trattazione del giudizio di secondo grado (con memoria del 2.5.2019, in atti).

3.5. Circa tale secondo aspetto, sviluppato nel secondo motivo di ricorso, è evidente che il vizio qui rilevato riguarda – per quanto sinora detto – l'omessa trattazione del tema della pericolosità soggettiva quale presupposto della confisca, ma va al contempo evidenziato che in presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale di una delle disposizioni regolatrici (l'art.1, co.1, lett. *a*), del d.lgs.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

n.159 del 2011) applicate dal giudice di primo grado, la Corte di Appello – anche di ufficio - non si sarebbe dovuta limitare a prendere atto della caducazione (ai sensi dell'art.30, terzo comma, della legge n.87 del 1953 per cui *le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*) di una delle disposizioni applicate in primo grado, ma avrebbe dovuto estendere la propria cognizione, quanto alla fattispecie non dichiarata incostituzionale [la categoria tipica di cui all'art.1, co.1, lett. *b*] ai contenuti della pronunzia del giudice delle leggi, che in tale parte va qualificata come sentenza interpretativa di rigetto (v., in proposito, quanto affermato da Sez. I n. 27696 del 1.4.2019, rv 275888, secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della fattispecie di pericolosità generica prevista dall'art. 1, co. 1, lett. *a*), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, assume, in rapporto alla fattispecie di cui all'art. 1, lett. *b*, del citato d.lgs., che ha superato indenne il vaglio della Corte, la valenza di sentenza interpretativa di rigetto, con la conseguenza che, in sede di applicazione di tale ultima norma, deve prestarsi osservanza all'esegesi offertane dalla sentenza stessa, salvo che emergano validi motivi contrari, da illustrarsi compiutamente alla stregua di una puntuale e rafforzata motivazione).

In altre parole, la sede di merito del giudizio di secondo grado risulta idonea ad apprezzare in via diretta qualsiasi tipologìa di *novum* normativo incidente sulla definizione della *regiudicanda*, anche se riferito alle conseguenze di un intervento del giudice delle leggi, posto che il giudice di secondo grado può stimolare il necessario contraddittorio tra le parti sui contenuti di detto *novum* (si veda, sul tema, Sez. I, n. 31209 del 2015, ric. *Scagliarini,* in tal caso sul profilo della possibile applicazione nel giudizio di secondo grado delle disposizioni di legge sopravvenute, in tema di confisca disgiunta).

Da ciò deriva che in sede di rinvio, ed in ciò orientandosi i poteri del giudice del giudizio rescissorio, la risposta alle doglianze della parte sulle modalità di apprezzamento della pericolosità soggettiva – ai sensi dell'art.1, co.1, lett. *b)*, d.lgs. n.159 del 2011 - dovrà essere realizzata con l'osservanza dei canoni ermeneutici indicati dalla Corte Costituzionale, salva rafforzata e puntuale motivazione tesa a fornire una lettura che sia comunque compatibile con i principi indicati dal giudice delle leggi nella decisione n.24 del 2019, così precisati nel paragrafo 12.2. della medesima decisione: «[...] deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

– o abbiano costituito in una determinata epoca- l'unico reddito del soggetto o comunque una componente significativa di tale reddito».

4. La trattazione, con esito di annullamento con rinvio, dei primi due motivi di ricorso assorbe le ulteriori doglianze.

Va infine precisato che la trattazione del procedimento, in sede di rinvio, potrà avvenire presso la medesima Corte di Appello ma in diversa composizione (v. sul punto quanto affermato in Sez. Un, n. 111 del 2018, ric. *Gattuso*).

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso il 11 dicembre 2019

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Raffaello Magi è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a) del d.p.c.m. 8 marzo 2020.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale